

# **ACCORDO SINDACALE AZIENDALE**

## **ASF Autolinee S.r.L.**

Il giorno 14 gennaio 2010 si sono incontrati, presso la sede di Como della Società ASF Autolinee srl, i sigg. Gusella Marco (Gruppo Arriva Italia) e Mutti Gloria (ASF Autolinee) in rappresentanza della Società stessa

e

la RSU aziendale del Reparto Officina (intesa in senso ampio e comprendente le officine collocate nei vari Depositi)

### **premessato che**

- L'Azienda intende disciplinare e innovare la materia inerente alla gestione delle emergenze causate dai fenomeni atmosferici collegati a precipitazioni nevose comportanti il montaggio/smontaggio delle "catene" sulle ruote dei mezzi;
- Le Parti concordano che il presente Accordo annulla e sostituisce integralmente tutte le precedenti Intese e i relativi trattamenti economici e normativi in materia con decorrenza retroattiva dal 01 dicembre 2009;
- Le parti intendono applicare tale Accordo a tutto il personale delle Officine della Società per le prestazioni (in materia di emergenza neve) effettuate sia in residenza che fuori residenza di servizio;

### **Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue**

#### **1. Premesse**

Le premesse sono parte necessaria ed integrante del presente Accordo.

#### **2. Decorrenza e durata**

Detto Accordo verrà applicato con decorrenza dal 01 dicembre 2009, pertanto, eventi comportanti l'applicazione economico-normativa dell'intesa avvenuti prima della sottoscrizione dello stesso verranno retribuiti con la mensilità del mese di gennaio 2010.

In riferimento alla normativa di natura prettamente tecnico-organizzativa influente sull'organizzazione del lavoro, le Parti concordano un periodo congruo di preavviso, in caso di recesso, pari ad almeno 6 mesi dalla comunicazione, che dovrà essere fatta tramite raccomandata A.R.

Le Parti condividono la possibilità di incontrarsi, dopo almeno tre anni dall'inizio dell'Accordo, al fine di verificare la congruenza degli elementi economici costituenti lo stesso.

#### **3. Avanti diritto**

Il presente Accordo e le relative erogazioni di natura economica si applicano nei confronti dei dipendenti appartenenti al Reparto Officina (intesa in senso ampio e comprendente le officine collocate nei vari Depositi).

#### **4. Organizzazione del lavoro/Aspetti retributivi**

Nel caso di cui in premessa (precipitazioni nevose) il Reparto Officina (vari depositi) potrà strutturare l'organizzazione del lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo), tenuto conto della situazione ed intensità dell'evento atmosferico (neve), nel seguente modo:

- a) nel caso in cui l'evento atmosferico comporti l'operazione di montaggio/smontaggio delle "catene" e tale operazione si esaurisca durante l'orario normale di lavoro non verranno erogate indennità o rimborsi a vario titolo;
- b) nel caso in cui l'evento atmosferico comporti l'operazione di montaggio/smontaggio delle "catene" e tale operazione si protragga oltre l'orario normale di lavoro e comunque si esaurisca entro le due ore successive, verranno remunerate - ai sensi del CCNL vigente - solamente le ore di straordinario effettivamente svolte;

## **ACCORDO SINDACALE AZIENDALE** **ASF Autolinee S.r.L.**

c) nel caso in cui l'evento atmosferico comporti l'operazione di montaggio/smontaggio delle "catene" e tale operazione si protragga oltre l'orario normale di lavoro e comunque oltre le due ore successive, avverrà quanto segue:

c.1) il personale del Reparto Officina verrà comandato nella misura minima del 60% della forza lavoro (oltre ai Responsabili) del reparto stesso;

c.2) il personale del Reparto Officina smontante dal turno di lavoro o fruente un riposo (per ferie o giorno festivo) potrà essere richiamato in servizio;

c.3) l'orario e l'organizzazione del lavoro, per il personale di cui ai punti c.1 e c.2, saranno strutturati garantendo sia il rispetto del normale recupero psico-fisico sia quanto previsto dalle normative vigenti in tema orari e di sicurezza-prevenzione sui luoghi di lavoro;

c.4) nelle fattispecie di cui sopra a tutto il personale interessato verrà esclusivamente riconosciuto quanto segue:

- Indennità di disponibilità/chiamata - di natura risarcitoria e includente anche l'eventuale uso del proprio telefono cellulare - pari ad un importo giornaliero di euro 28,00 (ventotto/00 euro) esente da contribuzione e carico fiscale nei limiti di Legge;
- pagamento delle ore di straordinario effettivamente svolte con le modalità previste dal CCNL vigente e/o dagli Accordi aziendali in essere;
- rimborso del pasto fino ad un importo massimo pari a euro 17,00 (diciassette/00 euro) dietro presentazione di idonei giustificativi. Nel caso di attività in giorno festivo, previo assenso del diretto Responsabile, il rimborso del pasto potrà essere incrementato fino ad un valore massimo di euro 25,00 (venticinque/00 euro);
- il personale in riposo (per ferie o giorno festivo) e richiamato in servizio potrà effettuare il giorno di spostato riposo entro i dieci giorni successivi. Le ore lavorative svolte durante il giorno di riposo saranno remunerate con le maggiorazioni previste per i giorni festivi fatto salvo quelle effettuate in straordinario a cui saranno applicate le maggiorazioni/modalità contrattuali e aziendali vigenti;

c.5) al personale di officina eventualmente comandato in residenza lavorativa diversa da quella contrattualmente prevista verranno applicati i trattamenti di "diaria ridotta" o "diaria normale" previsti dalla lettera b) dell'Accordo aziendale del 23 febbraio 1987.


### **5. Piano tecnico-organizzativo (emergenza neve)**

L'Azienda, in merito a quanto descritto al punto 4. del presente Accordo, ha elaborato un piano tecnico-organizzativo di emergenza neve che verrà, di volta in volta, aggiornato in funzione delle esigenze contingenti.

Detto piano, in caso di emergenze neve, verrà preventivamente comunicato alla Rsu del Reparto Officina e reso noto alle maestranze interessate - a cura dei Responsabili delle Officine - al fine di condividere gli elementi operativi necessari all'organizzazione puntuale del servizio.

### **6. Clausola di non computabilità su istituti indiretti e/o differiti di Legge o di Contratto**

L'indennità di disponibilità/chiamata prevista nel presente Accordo, in applicazione di quanto consentito dalla Legge 29 maggio 1982 n°297, non concorre a determinare il Trattamento di Fine Rapporto, per il quale vale la disposizione apposita.



## **ACCORDO SINDACALE AZIENDALE** **ASF Autolinee S.r.L.**


Essa è, inoltre, calcolata secondo valori comprensivi dell'incidenza su tutti gli istituti indiretti e/o differiti contrattuali e di legge (tredicesima, quattordicesima, festività, ferie, assenze retribuibili a qualsiasi titolo, lavoro straordinario, notturno, festivo, a turni, indennità di preavviso, eccetera ...) ai sensi dell'art. 3 del D.L. 14 giugno 1996 n°318 convertito in Legge il 29 luglio 1996 n°402: i predetti emolumenti non incidono, pertanto, su tali istituti né sulla retribuzione normale di cui al CCNL applicato.

### **Nota a verbale**

Il presente Accordo verrà sottoposto, dalla RSU del Reparto Officina, alla ratifica in sede assembleare da parte dei lavoratori appartenenti al reparto stesso.

L'Intesa diverrà efficace dalla data del comunicato di approvazione redatto dalla RSU del Reparto Officina, che verrà allegato al presente Accordo.

Letto, sottoscritto e confermato

**L'Azienda**  


**R.S.U.**  
